

Allegato 1



COMUNE di CAMPEGALLIANO

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DEI MEZZI PUBBLICITARI

TITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI	Pag. 4
Articolo 1	Ambito di applicazione del regolamento	Pag. 4
Articolo 2	Definizione di Centro Abitato	Pag. 4
TITOLO II	DISCIPLINA GENERALE DEI MEZZI PUBBLICITARI	Pag. 5
Articolo 3	Collocazione vietata	Pag. 5
Articolo 4	Collocazione fuori centro abitato	Pag. 5
Articolo 5	Collocazione in centro abitato	Pag. 6
Articolo 6	Dimensioni massime	Pag. 7
Articolo 7	Caratteristiche comuni dei cartelli, delle insegne d'esercizio e degli altri mezzi pubblicitari	Pag. 7
Articolo 8	Pubblicità itinerante	Pag. 8
Articolo 9	Esclusione	Pag. 8
Articolo 10	Caratteristiche dei mezzi pubblicitari luminosi	Pag. 8
Articolo 11	Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio	Pag. 8
Articolo 12	Stazioni di rifornimento di carburante	Pag. 9
Articolo 13	Messaggi pubblicitari di attività a carattere temporaneo	Pag. 9
TITOLO III	CLASSIFICAZIONE, DEFINIZIONE E NORME SPECIFICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI	Pag. 10
Articolo 14	Insegne di esercizio	Pag. 10
Articolo 15	Cartello pubblicitario	Pag. 11
Articolo 16	Manifesto e impianti di affissione	Pag. 11
Articolo 17	Striscione, locandina, stendardo e bandiera	Pag. 12
Articolo 18	Segno orizzontale reclamistico	Pag. 12
Articolo 19	Targhe di esercizio e pubblicitarie	Pag. 13
Articolo 20	Bacheche	Pag. 13
Articolo 21	Tende	Pag. 13
Articolo 22	Impianto a messaggio variabile	Pag. 14
Articolo 23	Impianto di insegne o targhe coordinate	Pag. 14
Articolo 24	Vetrofania	Pag. 14
Articolo 25	Pubblicità sui veicoli	Pag. 14
Articolo 26	Pubblicità fonica	Pag. 15
Articolo 27	Preinsegne	Pag. 16
Articolo 28	Impianti pubblicitari di servizio	Pag. 16
Articolo 29	Cartelli pubblicitari temporanei	Pag. 17
Articolo 30	Pubblicità nei cantieri edili	Pag. 17
TITOLO IV	COLLOCAZIONE DI FORME PUBBLICITARIE ALL'INTERNO DI ZONE DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, CULTURALE E AMBIENTALE	Pag. 18
Articolo 31	Norme generali	Pag. 18
Articolo 32	Collocazione di insegne	Pag. 18
Articolo 33	Collocazione di targhe professionali o di esercizio	Pag. 19
Articolo 34	Bacheche ed insegne di valore storico	Pag. 19
Articolo 35	Collocazione di tende	Pag. 19
Articolo 36	Caratteristiche, dimensioni, materiali degli impianti per le affissioni	Pag. 20
Articolo 37	Pubblicità nei cantieri edili	Pag. 20

TITOLO V	PROCEDURE PER L'OTTENIMENTO DEL TITOLO ABILITATIVO	Pag. 21
Articolo 38	Norme generali	Pag. 21
Articolo 39	Procedure per l'ottenimento del titolo abilitativo	Pag. 21
Articolo 40	Casi particolari	Pag. 22
Articolo 41	Rilascio dell'autorizzazione	Pag. 23
Articolo 42	Interventi di sostituzione e modifica	Pag. 23
Articolo 43	Termine di validità del titolo abilitativo	Pag. 24
Articolo 44	Rinnovo del titolo abilitativo	Pag. 24
Articolo 45	Obblighi del titolare del titolo abilitativo	Pag. 24
Articolo 46	Decadenza del titolo abilitativo	Pag. 25
Articolo 47	Collocazione di mezzi pubblicitari in vista di strade comunali	Pag. 25
TITOLO VI	VIGILANZA E SANZIONI	Pag. 26
Articolo 48	Vigilanza	Pag. 26
Articolo 49	Sanzioni e rimozione	Pag. 26
TITOLO VII	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	Pag. 28
Articolo 50	Norma Transitoria	Pag. 28
Articolo 51	Entrata in vigore del regolamento	Pag. 28
Articolo 52	Norma per l'emersione dell'abusivismo	Pag. 28

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Ambito di applicazione del regolamento

1. Le norme del presente regolamento riguardano i mezzi pubblicitari, come di seguito definiti, collocati nel territorio comunale lungo le strade o in vista di esse, su aree pubbliche o di uso pubblico, sulla base delle disposizioni contenute nel Piano generale dei mezzi pubblicitari, del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, nonché nel Decreto Legislativo del 15.11.1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni. Eventuali modifiche e/o deroghe apportate al Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, nonché alle normative vigenti in materia di pubblicità, comportano l'adeguamento automatico del presente regolamento.

Articolo 2 - Definizione di Centro Abitato

1. Si definisce centro abitato la parte di territorio che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi, individuata cartograficamente ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni con deliberazione della Giunta Comunale n.367 del 07.05.1994.

TITOLO II: DISCIPLINA GENERALE DEI MEZZI PUBBLICITARI

Articolo 3 - Collocazione vietata

1. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione delle targhe e delle bacheche, e' vietato, fuori ed entro i centri abitati, nei seguenti punti:

- sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue; ad esclusione, all'interno dei centri abitati, delle pertinenze di esercizio comprese tra due carreggiate che abbiano larghezza di almeno m 4 e siano poste parallelamente all'asse della carreggiata
- in corrispondenza delle intersezioni;
- lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- lungo ed in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi;
- sui cavalcavia e loro rampe;
- sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalazione, ad eccezione dei centri abitati, dove questa disposizione non si applica alle transenne parapetonali a condizione che i messaggi pubblicitari siano posti solo sulla faccia rivolta ai pedoni;
- sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali
- lungo le strade nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o luoghi di interesse storico o artistico, salvo quanto previsto al titolo IV del presente regolamento.

2. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari deve comunque avvenire in modo da non occultare le targhe toponomastiche e quant'altro destinato alla pubblica visibilità.

3. La collocazione degli impianti fissi per le affissioni, come definiti dall'art. 16, e' sempre vietata sulle aree private.

4. La collocazione di insegne pubblicitarie e di esercizio e' vietata sui parapetti di balconi, sulle facciate e dentro le luci delle finestre, ad eccezione di quanto stabilito nell'art. 14, 12° comma.

Articolo 4 - Collocazione fuori centro abitato

1. Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi di pubblicità fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane, salvo quanto previsto dal successivo art. 5, 2° comma, può essere autorizzato nel rispetto delle seguenti distanze minime in metri:

- 3 dal limite della carreggiata;
- 150 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
- 250 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- 150 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- 150 prima dei segnali di indicazione;

- 100 dopo i segnali di indicazione;
- 100 dal punto di tangenza delle curve orizzontali come definito all'art. 3, c. 1 punto 20 del CdS;
- 250 prima delle intersezioni;
- 100 dopo le intersezioni
- 200 dagli imbocchi delle gallerie;
- 100 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi.

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 3 m dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

2. Le norme di cui al precedente comma 1, e quella di cui all'art. 3, 1° comma, limitatamente al posizionamento in curva, non si applicano per le insegne collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza ai fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a tre metri dal limite della sede stradale, purché siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, 1° comma, del Codice della Strada.

3. Le distanze indicate al 1° comma, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non devono essere rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a tre metri dal limite della carreggiata.

4. Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati deve essere in ogni suo punto, a quota superiore di ml. 1,5 rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.

Articolo 5 - Collocazione in centro abitato

1. La collocazione dei cartelli e di tutti gli altri mezzi pubblicitari, entro i centri abitati e lungo le strade extraurbane con un limite di velocità non transitorio non superiore a 50 km/h, salvo quanto previsto dagli artt. 9 e 31 e dal comma successivo del presente articolo, può essere autorizzata nel rispetto delle seguenti distanze minime espresse in metri:

- 50 m prima dei segnali stradali di pericolo e prescrizione, degli impianti semaforici e dalle intersezioni, lungo strade urbane di scorrimento e di quartiere;
- 100 m dagli imbocchi delle gallerie;
- 2 m dal limite della carreggiata;
- 25 m da altri cartelli o mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo segnali stradali di pericolo o prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;

2. Queste distanze sono ridotte sulle strade di tipo E) ed F) (strade urbane di quartiere e strade locali), di cui all'art. 2 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285, come di seguito indicato:

- 30 m prima dei segnali stradali di pericolo e prescrizione, degli impianti semaforici e dalle intersezioni, lungo strade locali
- 10m da altri cartelli o mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo segnali stradali di pericolo o prescrizione, impianti semaforici e intersezioni;
- 2 m dal limite della carreggiata.

Gli impianti in serie sono consentiti a condizione che non limitino la visibilità, nel rispetto delle prescrizioni sopraelencate. Le serie possono essere di tre impianti per un ingombro totale di 20 m per impianti di affissione tipo poster e 10 m per gli altri impianti.

3. Le norme di cui ai precedenti commi 1 e 2, e quella di cui all'art. 3, 1° comma, limitatamente al posizionamento in curva, non si applicano per le insegne di esercizio collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli, in aderenza o in allineamento a fabbricati, filari di alberi e recinzioni o comunque ad una distanza non inferiore a due metri dal limite della sede stradale, purché siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, 1° comma, del Codice della Strada.

4. Le distanze indicate ai commi 1 e 2, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non devono essere rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza o in allineamento a fabbricati, filari di alberi e recinzioni o comunque ad una distanza non inferiore a due metri dal limite della sede stradale.

5. Il bordo inferiore dei cartelli pubblicitari e gli impianti di affissione nei centri abitati deve essere in ogni suo punto, a quota superiore di ml. 0,70 rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente

Articolo 6 - Dimensioni massime

1. Fuori dal centro abitato i mezzi pubblicitari ad esclusione delle insegne di esercizio non devono superare la superficie di mq. 3.

2. Nel Centro Abitato si rimanda alle norme che disciplinano le singole tipologie di impianti .

Articolo 7 - Caratteristiche comuni dei cartelli, delle insegne d'esercizio e degli altri mezzi pubblicitari

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

3. Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione.

4. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.

5. La collocazione dei cartelli ed altri mezzi pubblicitari deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento, sia ambientale che architettonico ed i limiti quantitativi e le tipologie previste dal Piano Generale degli Impianti.

6. I mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo.

7. L'uso del colore rosso, deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati e non può comunque superare 1/5 dell'intera superficie del cartello o altro mezzo pubblicitario.

8. Nei centri abitati il bordo inferiore degli altri mezzi pubblicitari ad esclusione dei cartelli pubblicitari e gli impianti di affissione è disciplinato dalla polizia municipale.

9. E' vietata l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario mobile semplicemente posato al suolo.

10. E' vietata l'installazione di impianti pubblicitari che non contengano messaggi pubblicitari.

Articolo 8 - Pubblicità itinerante

1. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità "itinerante" all'interno del centro abitato ad eccezione che negli spazi appositamente predisposti dall'Amministrazione comunale, intendendosi con questa definizione l'uso di cartelli ed altri impianti pubblicitari corredate da frecce indicative, localizzate in punti tali da creare un itinerario stradale di avvio alla sede dell'attività, salvo quanto previsto dal successivo art. 31.

2. Possono essere installati i segnali turistici e di territorio, come definiti dagli artt. 134 e seguenti del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada.

Articolo 9 - Esclusione

I mezzi di pubblicità collocati su aree pubbliche o di uso pubblico non visibili dalla strada non sono assoggettati alle limitazioni previste dal presente Titolo.

Articolo 10 - Caratteristiche dei mezzi pubblicitari luminosi

1. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari comunque luminosi, oltre al rispetto dei requisiti indicati dal precedente articolo, non possono avere ne' luce intermittente, ne' di colore rosso, ne' di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento o distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti di veicoli.

2. La croce rossa luminosa e' consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso.

3. La croce verde luminosa e' consentita esclusivamente per indicare le farmacie.

Articolo 11 - Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio

1. Sulle strade di tipo A e B, come definite dall'art. 2 del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285, la superficie complessiva dei cartelli e mezzi pubblicitari non deve superare il 3% delle aree occupate dalle

stazioni e dalle aree medesime; mentre sulle strade di tipo C ed F, definite come sopra, la superficie non può superare l' 8%.

2. Nelle strade di tipo D ed E, la superficie complessiva non deve superare il 10% delle aree occupate.

3. Nelle aree di parcheggio e' ammessa, inoltre, in eccedenza alle superfici pubblicitarie di cui sopra, la collocazione di altri mezzi pubblicitari attinenti servizi presenti nell'area entro il limite di mq. 2 per ogni servizio prestato.

4. Fuori dei centri abitati può essere autorizzata la collocazione per ogni senso di marcia di un solo cartello pubblicitario delle stazioni di servizio della superficie massima di mq. 4 nel rispetto delle distanze e norme precedentemente indicate ad eccezione della distanza dal limite della carreggiata.

Articolo 12 - Stazioni di rifornimento di carburante

1. Fuori dai centri abitati, nelle aree destinate a stazione di rifornimento di carburante, può essere autorizzata la collocazione di cartelli con le medesime modalità di cui all'ultimo comma del precedente articolo.

2. All'interno dei centri abitati valgono le disposizioni previste dal 4° comma del precedente articolo, ad eccezione della distanza minima da tutti gli altri cartelli che non può essere inferiore a ml. 10.

Articolo 13 - Messaggi pubblicitari di attività a carattere temporaneo

1. Sulle strutture di attività con carattere di temporaneo o stagionale e' consentita l'installazione della sola insegna di esercizio.

TITOLO III: CLASSIFICAZIONE, DEFINIZIONE E NORME SPECIFICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI

Articolo 14 – Insegne di esercizio

1. E' da considerarsi insegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

2. Per pertinenze accessorie si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, poste a servizio, anche non esclusivo, di essa.

3. In caso di utilizzo delle pertinenze da parte di più attività, e' necessario servirsi di un mezzo pubblicitario unitario.

4. Le insegne di esercizio si classificano secondo la loro collocazione in :

a) bandiera orizzontale (in oggetto da una costruzione);

b) bandiera verticale (in oggetto da una costruzione);

c) frontali;

d) a tetto, su pensilina o sulle facciate di edifici destinati a funzioni industriali, commerciali e direzionali;

e) su palina o a totem (insegna collocata su supporto proprio).

5. Le dimensioni massime delle insegne di esercizio e pubblicitarie collocate in centro abitato sono le seguenti:

- per quelle individuate ai precedenti punti a), b), c) ed e), collocate parallelamente all'asse della carreggiata, 10 mq ridotti a mq. 2 se non collocate parallelamente all'asse della carreggiata;

- per quelle individuate al precedente punto d), 20 mq.

6. Le dimensioni massime delle insegne di esercizio collocate fuori dai centri abitati collocate parallelamente all'asse della carreggiata o in aderenza ai fabbricati destinati a funzioni industriali, commerciali e direzionali possono raggiungere i 20 mq , nel caso la facciata dell'edificio in cui ha sede l'attività superi i 100 mq la superficie dell'insegna può essere aumentata in misura del 10% della superficie di facciata eccedente i 100 mq fino ad un massimo di 50 mq.

7. La collocazione di insegne, e la dimensione delle stesse, nelle zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale viene disciplinata dagli artt. 30 e seguenti del presente regolamento

8. Sono equiparate alle insegne, le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono, realizzate con tecniche pittoriche direttamente su muro.

9. Le insegne a bandiera sia orizzontali che verticali devono essere installate in modo che la distanza da terra del bordo inferiore sia rispettivamente uguale o superiore a ml. 3,00 se aggettanti su percorsi esclusivamente pedonali e ml. 5,10 se aggettanti su sedi stradali o passaggi accessibili da automezzi.

10. La distanza del bordo verticale esterno rispetto al filo del muro dell'edificio non può superare i 2/3 dell'ampiezza del marciapiede ed in valore assoluto ml. 1,20.

11. Le insegne frontali devono essere installate nel vano compreso tra gli stipiti e l'architrave ed essere contenute all'interno della proiezione verticale del vano stesso. Solamente nei casi in cui le dimensioni della vetrina o l'altezza della porta non consentano quanto prima disposto le insegne potranno essere poste immediatamente sopra o a fianco del vano ed avere una sporgenza massima rispetto al filo esterno del muro di cm 15 .

12. In edifici destinati a funzioni di carattere industriale, commerciale e direzionale possono essere installate insegne o marchi di fabbrica, oltre che sulle facciate, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, a tetto o su pensilina, intese come parti integranti del disegno architettonico dell'edificio.

13. Le insegne montate su supporto proprio o su palina se collocate su area privata devono rispettare un'altezza da terra misurata dalla quota del terreno al bordo superiore non maggiore a ml. 6,00; se aggettanti su suolo pubblico devono rispettare le condizioni indicate ai commi 9 e 10 del presente articolo.

14. E' vietata la installazione di insegne sulle facciate degli edifici caratterizzati da vincoli architettonici, ad eccezione dei casi di cui al successivo art. 32, 2° comma.

15. E' vietata la installazione di insegne sui parapetti di balconi, dentro le luci delle finestre e nelle arcate frontali e di testa dei portici.

Articolo 15 - Cartello pubblicitario

1. Si definisce cartello pubblicitario quel manufatto mono o bifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi ad esclusione delle affissioni,. Esso e' utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

2. La collocazione del cartello può avvenire con struttura propria (cartello isolato), o sull'esistente (cartello a parete) , gli impianti dovranno essere conformi alle caratteristiche indicate dal Piano Generale degli Impianti; per i cartelli di nuova installazione possono essere autorizzate esclusivamente le seguenti misure:

- cm 70 x 100
- cm 100 x 140
- cm 140 x 200
- cm 200 x 140

Articolo 16 - Manifesto e impianti di affissione

1. Si considera manifesto l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, ma prevalentemente cartaceo, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

2. L'affissione di manifesti e' vietata in ogni luogo al di fuori degli spazi preordinati, è consentita solo su appositi supporti; è vietata l'affissione diretta sui muri.

3. Le caratteristiche tecniche, il materiale da usare, e le tecniche di installazione degli impianti fissi per le affissioni sono indicate agli artt. 8 e 9 del Piano Generale degli Impianti

Articolo 17 - Striscione, locandina, stendardo e bandiera

1. Si considera striscione, locandina, stendardo e bandiera l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta.

2. Su tali mezzi, oltre al titolo, luogo e periodo di svolgimento dello spettacolo o della manifestazione, e' consentito apporre il marchio e la denominazione di enti, associazioni, ditte o sponsor in generale.

3. L'esposizione di striscioni, locandine, bandiere e stendardi e' ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo cui si riferisce oltre che durante la settimana precedente e alle 24 ore successive allo stesso.

4. Le distanze dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari sono così ridotte:

- Fuori centro abitato: m. 50;
- Centro Abitato: m. 12,5.

5. Gli striscioni non possono avere altezza superiore a m 1,0

6. Il bordo inferiore di striscioni, stendardi posizionati al di sopra della carreggiata stradale deve risultare sempre superiore a m 5,1rispetto al piano stradale.

7. La collocazione di bandiere può avvenire solo su suolo privato, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 14 comma 13.

8. E' vietata in tutto il territorio comunale la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli e la pubblicità commerciale svolta a mezzo volantinaggio.

9. E' consentita la pubblicità non inerente ad attività economiche, effettuata tramite volantinaggio, svolta da Associazioni ed Enti senza scopo di lucro in occasione di manifestazioni culturali, ricreative, sportive, religiose, politiche, sindacali e di categoria. L'autorizzazione viene rilasciata dal Comando di Polizia Municipale, previa richiesta dell'interessato, con l'indicazione del messaggio pubblicitario che si intende diffondere e giorno, ora e luogo di diffusione.

Articolo 18 - Segno orizzontale reclamistico

1. E' da considerare segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

2. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente all'interno di aree di uso pubblico di pertinenza di complessi industriali e commerciali e lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse e alle 24 ore precedenti e successive.

3. Per essi non si applicano gli artt. 10, 11 e 12 salvo le distanze previste per le collocazioni di mezzi pubblicitari fuori ed entro i centri abitati unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.

4. Essi devono essere realizzati con materiali rimovibili, ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

Articolo 19 – Targhe di esercizio e pubblicitarie

1. Per targa di esercizio si intende la scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da un simbolo o marchio, installata nella sede di esercizio dell'attività o nelle pertinenze accessorie di cui all'art. 3, 2° comma, nel caso in cui l'attività stessa sia priva di vetrine. Deve essere priva di voluminosità propria; Le targhe indicanti professioni ed attività in genere devono essere collocate preferibilmente negli stipiti della porta o, in alternativa, anche in riferimento alle condizioni specifiche, lateralmente alla porta stessa o sui battenti ed avere una dimensione massima di cm. 50 x 25, ad eccezione di quanto previsto nel successivo Titolo IV.

2. Targa pubblicitaria: e' definita come la targa di esercizio, se ne discosta per la collocazione, consentita in luogo diverso da quello in cui ha sede l'esercizio dell'attività, o dalle relative pertinenze accessorie; Le targhe pubblicitarie possono avere dimensioni massime di cm. 50 x 25. Sono consentite nei soli casi in cui la sede dell'attività sia difficilmente visibile dalla strada o da spazi pubblici o di uso pubblico.

Articolo 20 – Bacheche

1. Per bacheche si intendono vetrinette con frontale apribile, o a giorno, installate a muro o collocate a terra su supporto proprio, destinate alla esposizione di quotidiani, periodici o altri mezzi di stampa o alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici, partiti politici e associazioni varie; nonché all'esposizione di menu, tariffe e prezzi di pubblici esercizi e alberghi.

2. La sporgenza massima delle bacheche, ove consentite a muro, non deve essere superiore a cm. 10 dal filo esterno della muratura

Articolo 21 – Tende

1. Tende: si intendono i manufatti mobili o semimobili in tessuto o in materiali assimilabili posti esternamente a protezione di vetrine o ingressi;

2. Le tende a protezione di mostre, vetrine ed accessi pedonali dovranno osservare un'altezza minima dalla quota del marciapiede di ml. 2,20, a condizione che ciò non arrechi disturbo alla visibilità ed un oggetto inferiore di almeno cm. 20 rispetto alla larghezza del marciapiede e comunque non superiore a ml. 2 .

3. Le tende possono essere collocate in deroga alle distanze minime di cui agli artt. 4 e 5 del presente regolamento nel caso in cui non riportino alcun tipo di messaggio pubblicitario o riportino soltanto l'insegna di esercizio e siano disposte parallelamente all'asse della carreggiata.

4. Negli altri casi seguono le disposizioni generali previste per la collocazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari.

5. Non dovranno comunque contrastare con quanto previsto dal Regolamento Edilizio o da altre prescrizioni in materia di arredo urbano.

Articolo 22 – Impianto a messaggio variabile

1. Impianto a messaggio variabile viene definito qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse.

2. Può essere luminoso per luce diretta o per luce indiretta e deve avere dimensione massima di mq. 18. L'autorizzazione è comunque subordinata alla valutazione del progetto da parte della Polizia Municipale.

3. Possono essere installati soltanto nelle aree pedonali e nelle aree adibite a parcheggio o in aree diverse dalla sede stradale; in ogni caso gli impianti a messaggio variabile non devono essere visibili dalla sede stradale adibita a traffico veicolare.

Articolo 23 – Impianto di insegne o targhe coordinate

1. Per impianto di insegne o targhe coordinate si intende quel manufatto destinato alla collocazione di una pluralità di insegne o targhe di esercizio monofacciali o bifacciali, della superficie massima di 12 mq .

Articolo 24 – Vetrofania

1. Per vetrofania si intende la riproduzione su superfici vetrate con pellicole adesive di scritte in caratteri alfanumerici di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici.

2. L'apposizione di vetrofanie e' consentita solo se attinenti all'attività esercitata. In ogni caso le vetrofanie devono essere collocate all'interno delle vetrine ubicate ai piani terra o nelle aperture poste al piano superiore aperte su percorsi o piazze, solo se costituiscono pertinenza di attività prive di vetrina al piano terra.

Articolo 25 – Pubblicità sui veicoli

1. L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di cui all'articolo 61 del codice.

2. Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo.

3. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto pubblico di linea e non di linea alle seguenti condizioni:

- a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
- b) che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;
- c) che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ed alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi;

- d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
- e) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 cm rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.

4. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita anche sui veicoli adibiti al servizio taxi alle seguenti condizioni:

- a) che sia realizzata con un pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia;
- b) che il pannello abbia le dimensioni esterne di 75x35 cm;
- c) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.

5. L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli di cui agli artt. Precedenti unicamente alle seguenti condizioni:

- a) che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1;
- b) che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a 3 mq;
- c) che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;
- d) che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm dai dispositivi di segnalazione visiva;
- e) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.

6. In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo, né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.

7. All'interno dei veicoli è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.

8. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'articolo 9 del codice della strada.

9. Qualsiasi forma pubblicitaria che si avvalga di autoveicoli deve essere svolta in maniera e con velocità tale da non provocare intralci o limitazioni alla circolazione dei veicoli ed a quella pedonale, con divieto di sostare in prossimità di incroci stradali o impianti semaforici.

10. La pubblicità luminosa su veicoli, è ammessa unicamente sui veicoli adibiti al servizio di taxi quando circolano entro i centri abitati, alle condizioni indicate nell'art. 57 del Regolamento al Codice della Strada approvato con D.P.R. 495/1992.

Articolo 26 - Pubblicità fonica

1. La pubblicità fonica deve essere preventivamente autorizzata dal comune. Con riferimento all'art. 15 comma 5 D.Lgs. 507/93, per ciascun punto di pubblicità, si intende il centro da cui vengono trasmessi gli annunci pubblicitari, anche se diramati contemporaneamente da più apparecchi pubblicitari.

2. Nei Centri Abitati, per ragioni di pubblico interesse sono disposte le limitazioni di seguito indicate.

3. La pubblicità fonica e' vietata:

- a meno di 100 mt. da strutture sanitarie e assimilate, da luoghi culturali e/o di studio limitatamente agli orari di apertura degli stessi, da strutture cimiteriali e luoghi di culto.

4. E' consentito effettuarla nei giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 12.,30 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00. Nei giorni festivi e negli orari non previsti sopra, e' possibile concedere deroghe, durante lo svolgimento di manifestazioni di carattere sportivo, culturale, sociale, religioso e simili. Devono inoltre essere osservate le prescrizioni eventualmente indicate nell'autorizzazione amministrativa. Altre limitazioni possono essere disposte con provvedimento di carattere generale dal Sindaco.

5. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130. La pubblicità elettorale è autorizzata dal sindaco del comune; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

6. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991.

Articolo 27 - Preinsegne

1 .Preinsegna è definita una scritta in caratteri alfanumerici completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportata da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della stessa e, comunque, nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa ne per luce propria ne per luce indiretta.

2. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 m x 0,20 m e superiori di 1,50 m x 0,30 m.

3. E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di 10 preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione

Articolo 28 - Impianti pubblicitari di servizio

1. E' definito impianto pubblicitario di servizio, qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (quali paline, pensiline per fermata autobus, transenne parapetonali, cestini per rifiuti, panchine, orologi e simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che indiretta.

2. Lungo le strade e in prossimità di esse, e' ammessa l'installazione di impianti pubblicitari di servizio purché siano rispettate le distanze minime previste per la collocazione di impianti pubblicitari fuori ed entro i centri abitati e le norme fissate dall'art. 12 del Piano Generale degli Impianti.

3. Per gli impianti pubblicitari di servizio recanti spazi pubblicitari con superficie inferiore ai 3,00 mq la distanza dalla strada è regolata dal corpo di polizia municipale.

4. La collocazione di impianti pubblicitari di servizio lungo i percorsi pedonali deve sempre garantire un passaggio libero conforme alle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche di cui alle leggi n. 13 del 9/1/89 e n. 104 del 5/2/92 e relativo regolamento di attuazione.

Articolo 29 - Cartelli pubblicitari temporanei

1. Cartelli pubblicitari mobili riferiti a manifestazioni, spettacoli (anche circensi) ed iniziative temporanee di carattere culturale e sportivo, aperte al pubblico, devono essere autorizzati dal Comune sulla base delle modalità procedurali indicate dal successivo titolo V.

2. La domanda deve essere presentata almeno 15 giorni prima dal richiedente e, se presentata da Enti, associazioni sindacali, partiti politici, consorzi, associazioni religiose, sportive, culturali, ecc..o da persone giuridiche, dal responsabile o rappresentate di queste ultime. Per il Comune provvede il Dirigente del Settore interessato con comunicazione.

3. E' consentita l'esposizione massima di n. 20 cartelli per manifestazione; questi non possono superare le dimensioni di mt.0.70x1.00 salvo debita autorizzazione in caso di motivate esigenze.

4. La collocazione di tali cartelli deve essere autorizzata in deroga a quanto stabilito dagli artt. 11 e 12, previo parere favorevole della polizia municipale ed e' ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa cui si riferisce oltre che i 10 giorni precedenti e le 48 ore successive.

5. Per le attività dei teatri e musei, statali o comunali, e per le mostre che si svolgono all'interno delle gallerie comunali e' consentita la installazione di strutture tipo "sandwich" bifacciali o simili posate direttamente al suolo. Tale disposizione si applica anche nelle zone di cui al Titolo IV.

6. E' vietata su tutto il territorio comunale l'esposizione di cartelli temporanei che rechino pubblicità di natura commerciale, la quale deve effettuarsi negli appositi spazi predisposti.

Articolo 30 – Pubblicità nei cantieri edili

1. Sulle strutture temporanee dei cantieri edili, quali ponteggi o recinzioni, per il solo periodo di durata del cantiere è ammessa l'installazione di messaggi pubblicitari diversi dalle affissioni, quindi in materiali opachi non cartacei, anche illuminati in modo indiretto ma non retroilluminati e non a messaggio variabile.

2. La superficie del mezzo pubblicitario non può essere maggiore del 50% del ponteggio o della recinzione, la rimanente superficie può essere utilizzata per disegni che riproducano la facciata dell'edificio oggetto dei lavori.

3. La domanda di autorizzazione potrà essere esaminata solo dopo la presentazione del relativo progetto di intervento edilizio sul fabbricato ed avrà valore soltanto in seguito alla approvazione del progetto stesso.

4. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate soltanto dietro presentazione dichiarazione firmata da un tecnico abilitato che certifichi il rispetto del D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490.

TITOLO IV: COLLOCAZIONE DI FORME PUBBLICITARIE ALL'INTERNO DI ZONE DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, CULTURALE ED AMBIENTALE

Articolo 31 - Norme generali

1. Le norme del presente Titolo disciplinano la collocazione di particolari forme pubblicitarie all'interno di zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale qualora non siano diversamente disciplinate da specifiche normative di Piano regolatore comunale o di regolamento edilizio. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda inoltre alle altre disposizioni comuni.

2. I mezzi pubblicitari disciplinati dal presente regolamento, qualora siano compresi nel centro storico o in zone o edifici oggetto di piani o di studi coordinati di arredo urbano, approvati con specifici atti deliberativi dall'Amministrazione Comunale, devono adeguarsi alle prescrizioni in essi contenuti.

3. All'interno delle zone di interesse storico artistico culturale ed ambientale classificate dalla normativa del piano regolatore generale come zone territoriali omogenee A sono vietate:

- a) la collocazione di insegne su palina e cartelli pubblicitari;
- b) la installazione di insegne a bandiera orizzontale e verticale, ad eccezione di quelle riferibili a rivendite di tabacchi, uffici postali e posti telefonici pubblici, farmacie e alberghi;
- c) la installazione di insegne sui tetti, terrazzi, balconi, finestre e facciate;
- d) l'installazione di locandine, stendardi e bandiere. E' ammesso il solo uso di stendardi e bandiere bidimensionali, in tessuto di tela, alle condizioni di cui all'art. 17 del presente regolamento;
- e) l'installazione dei segni orizzontali reclamistici;
- f) l'installazione di cartelli e impianti di pubblicità e/o propaganda a messaggio variabile anche provvisori;
- g) l'installazione di sistemi mobili di informazione o pubblicità posati al suolo quali cavalletti, manifesti su supporti precari e mezzi similari;
- h) l'installazione di bacheche di qualsiasi tipo ad eccezione di quelle collocate a muro relative alle informazioni cinematografiche e di spettacolo, purchè prive di illuminazione propria;
- i) l'utilizzo di fonti luminose dirette ed indirette, quali elementi di richiamo in presenza di illuminazione pubblica.

5. Sono consentite le installazioni di bacheche collocate a terra su supporto proprio destinate alla diffusione di informazioni delle attività degli enti pubblici, dei partiti politici rappresentati in Parlamento o in Consiglio Comunale ed associazioni riconosciute, purchè prive di illuminazione propria.

Articolo 32 - Collocazione di insegne

Le insegne frontali devono essere contenute nello spazio compreso tra gli stipiti e l'architrave dell'apertura dell'esercizio, al filo interno della muratura o nel vetro. E' vietata l'installazione di insegne scolorari al neon con pannello interamente luminoso; la luminosità dovrà essere limitata a caratteri o simboli della denominazione di esercizio. Per le insegne a luce indiretta, l'apparecchio di illuminazione deve essere contenuto entro l'apertura dell'esercizio ed il filo interno della muratura. E' comunque vietata la installazione di sistemi di illuminazione ad intermittenza. In

presenza di aperture ad arco a “tutto sesto”, l’insegna non potrà comunque occupare lo spazio descritto dallo stesso. E’ inoltre vietato collocare insegne nelle arcate frontali e di testa dei portici.

2. Nei casi in cui l’insegna frontale non possa essere contenuta tra gli stipiti e l’architrave, può essere installata oltre tali limiti purché sia montata sopra la linea di intradosso dell’architrave nel tratto compreso tra la proiezione degli stipiti e per un’altezza massima di cm. 60 oppure nel caso di ripristino di insegne storiche preesistenti, chiaramente documentate e riferite allo specifico vano oggetto di intervento.

3. Le insegne a bandiera orizzontale o verticale relative a rivendite di tabacchi, posti telefonici pubblici e posti di pronto soccorso devono limitarsi ad indicare il simbolo prescritto dalla normativa vigente, in un solo esemplare.

4. Per gli alberghi devono utilizzarsi insegne tipo “a bandiera orizzontale” di dimensioni ml. 1,20 x 1,00, indicanti la denominazione e le stelle di categoria, comunque in un solo esemplare.

5. Le insegne da collocare su vetrine di nuova realizzazione dovranno essere previste nel relativo progetto edilizio.

Articolo 33 - Collocazione di targhe professionali o di esercizio

1. La collocazione di targhe indicanti professioni ed attività in genere e’ consentita solo ad esercizi e studi professionali privi di vetrina. Le targhe dovranno essere collocate lateralmente alle porte o sullo stipite e realizzate esclusivamente in ottone o pietra naturale.

2. La dimensione massima delle targhe e’ di cm. 40 x 30 e comunque dovrà essere commisurata allo stato dei luoghi.

Articolo 34 - Bacheche ed insegne di valore storico

1. Le insegne e bacheche esistenti, di valore storico o di alta qualità estetica saranno censite in apposito elenco e sottoposte a tutela. Qualunque progetto di modificazione, dovrà ottenere il parere vincolante della Commissione Edilizia.

Articolo 35 - Collocazione di tende

1. Le tende esterne a protezione di vetrine ed ingressi pedonali dovranno avere un’altezza minima dalla quota del marciapiede di ml. 2,20 compreso le parti mobili, sempre che ciò non crei intralcio alla visibilità, ed un oggetto inferiore, di almeno di cm. 20, alla larghezza del marciapiede e comunque non superiore a ml. 2. In strade prive di marciapiede l’oggetto delle tende non dovrà superare la dimensione di ml 1.

2. Le tende dovranno essere collocate esclusivamente al di sopra o internamente al vano della vetrina ed essere realizzate nel tipo piano estensibile, con strutture in metallo nei colori ammessi dal regolamento edilizio o di arredo urbano.

3. E’ vietato l’uso di tende fisse a protezione degli occhi dei portici. E’ consentito il solo uso di tende in tela mobili per tutta la loro ampiezza, nei colori ammessi dal regolamento edilizio o di arredo urbano.

4. E’ vietata altresì l’installazione di tende nelle arcate di testa dei portici agli incroci di vie.

5. La sostituzione di tende, anche se della sola tela, comporta l'adeguamento alla presente normativa.

6. Le tende da installare su vetrine di nuova realizzazione dovranno essere previste nel relativo progetto edilizio.

Articolo 36 - Caratteristiche, dimensioni, materiali degli impianti per le affissioni

1. L'affissione di manifesti, avvisi e fotografie, il cui formato si sviluppa su multipli di cm. 70x100 e' effettuata solamente su impianti per affissioni studiati nell'ambito di progetti di arredo urbano seguendo le tipologie ed i criteri di collocazione indicati dal Piano Generale degli Impianti

Articolo 37 – Pubblicità nei cantieri edili

1. Nei cantieri edili posti nel centro storico è ammessa l'installazione di messaggi pubblicitari del tipo e con le limitazioni di cui al precedente art. 30 previo parere della Commissione d'Ornato o suo equivalente. Tali interventi devono riprodurre il prospetto dell'immobile soggetto a lavoro per almeno il 50% della superficie complessiva del ponteggio .

TITOLO V: PROCEDURE PER L'OTTENIMENTO DEL TITOLO ABILITATIVO

Articolo 38 – Norme generali

1. Chiunque intenda installare mezzi pubblicitari sulle strade o in vista di esse, deve dotarsi del relativo titolo abilitativo ai sensi del presente Regolamento, salvo che nei casi indicati dal Regolamento per l'applicazione della imposte e dei diritti sui mezzi pubblicitari.
2. Fuori Centro Abitato, la pratica deve essere presentata all'ente proprietario della strada competente a rilasciare l'autorizzazione di cui sopra, secondo il seguente ordine di competenze:
 - per le strade e le autostrade statali alla direzione compartimentale A.N.A.S. competente per territorio o agli uffici speciali per le autostrade;
 - per le autostrade in concessione alla società concessionaria;
 - per le strade regionali provinciale e comunali o di proprietà di altri enti alle rispettive amministrazioni;
 - per le strade militari al comando territoriale competente;
3. Le forme pubblicitarie indicate negli artt. 13 e 15 del Decreto Lg.svo 507/93 sono soggette ad autorizzazione comunale, previa presentazione, almeno 15 giorni prima dell'inizio della pubblicità, di documentata istanza del titolare del mezzo pubblicitario, indicante il tipo, la misura, il luogo, la durata della pubblicità che si intende effettuare e la denominazione e indirizzo del soggetto pubblicizzato. L'autorizzazione è da considerare intervenuta ove non sia stato comunicato al richiedente, entro il terzo giorno precedente a quello iniziale indicato, specifico e motivato provvedimento negativo.
4. All'interno del Centro Abitato la competenza a ricevere la documentazione per il titolo abilitativo è sempre del Comune.
5. Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti all'interno di centri abitati, la competenza è sempre del Comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.
6. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni dell'art. 23 del Codice della Strada e la loro collocazione viene autorizzata dall'ente Ferrovie dello Stato previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

Articolo 39 – PROCEDURE PER L'OTTENIMENTO DEL TITOLO ABILITATIVO

1. Sono soggetti a denuncia di inizio attività, ai sensi dell'art.8 della L.R. 31/02, i mezzi pubblicitari rientranti nella definizione di cui ai precedenti artt: 15, 22, 23, 14 comma 3 lett.e);
2. Sono soggetti a denuncia di inizio attività, ai sensi dell'art.19 della L.241/90, i mezzi pubblicitari rientranti nelle definizioni di cui ai precedenti artt. 19, 20, 21, 14, con eccezione della lett. e) del comma 3;
3. Sono soggetti a denuncia di inizio attività, da individuare tra quelle di cui ai commi 1 e 2 a seconda delle caratteristiche di ogni singolo impianto, i mezzi pubblicitari di cui agli artt. 27, 28 e 30;

4. In allegato alle denunce di cui ai commi 1 e 2 , che devono essere depositate 30 giorni prima della collocazione del mezzo pubblicitario, dovrà essere depositata copia semplice della documentazione elencata nell'apposita modulistica delle rispettive Dia;
5. Le tipologie dei mezzi pubblicitari non richiamate nei commi 1, 2 e 3 seguono la procedura del successivo comma;
6. La domanda, da compilarsi sugli appositi moduli, sconta l'imposta di bollo, nella misura stabilita dalle leggi fiscali e deve corredata dei seguenti documenti:

- a) progetto quotato in scala 1:20 dell'opera e relativa descrizione tecnica, dai quali siano individuabili gli elementi essenziali dell'opera e la sua eventuale collocazione sul fabbricato, compreso il disegno del possibile supporto, in triplice copia, debitamente firmato dal titolare dell'impresa esecutrice o dall'interessato, se l'opera e' realizzata in economia;
- b) bozzetto colorato in triplice copia del messaggio pubblicitario da esporre. Se la domanda riguarda cartelli o altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti;
- c) documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione dell'ambiente circostante;
- d) planimetria catastale in duplice copia ove e' riportata la posizione nella quale si chiede l'autorizzazione alla installazione;
- e) autodichiarazione redatta ai sensi della Legge 4.1.68 n. 15, con la quale si attesta che l'opera sarà realizzata rispettando le norme di disciplina della materia e che il manufatto e' realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici. Nella stessa autodichiarazione si dovrà inoltre attestare che l'attività oggetto di richiesta e' regolarmente autorizzata, ovvero il titolare e' iscritto agli albi professionali istituiti e che la destinazione d'uso dei locali sia legittimata.
- f) copia dichiarazione di conformità di cui all'art. 9 della Legge 5.3.1990 n.46 "Norme per la sicurezza degli impianti", per gli impianti pubblicitari luminosi e copia della dichiarazione a firma di tecnico abilitato che il manufatto e' stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto di carichi e spinte in modo da garantirne la stabilità per gli impianti per i quali deve essere assicurata la stabilità.
- g) copia del nullaosta tecnico dell'ente proprietario della strada, qualora richiesto;
- h) parere della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici della Regione Emilia Romagna, qualora richiesto.

2. Ogni domanda deve riferirsi ad una sola attività industriale, commerciale, artigianale, artistica o professionale e potrà comprendere più impianti individuati esattamente sugli elaborati allegati alla richiesta.

Articolo 40 - Casi particolari

1. Per l'installazione di cartelli pubblicitari, striscioni, locandine, stendardi, bandiere, segni orizzontali reclamistici, con carattere di temporaneità, la documentazione può essere limitata alla presentazione degli elaborati di cui ai punti b),d),e), g) e h) del precedente articolo, salvo diverse indicazioni da parte del competente ufficio. La documentazione di cui al punto d) può essere sostituita da una dichiarazione dell'interessato che attesti l'esatta posizione di collocazione.

2. Per l'apposizione di vetrofanie deve essere fatta pervenire comunicazione scritta nella quale sono indicati i messaggi pubblicitari, gli elementi essenziali dell'attività cui si riferiscono e la superficie occupata.

3. Qualora le vetrofanie si riferiscano a pubblicità di esercizio e superino le dimensioni di mq. 0,5, viene rilasciata copia della comunicazione con presa d'atto da parte dei competenti. Quando le medesime non riguardino direttamente l'attività esercitata, la comunicazione, con contestuale presa d'atto, viene richiesta soltanto se la superficie occupata eccede cmq 300 (20 x 15).

4. Per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della pubblicità fonica, e' sufficiente che l'interessato indichi sulla domanda, oltre ai propri dati identificativi, i contenuti del messaggio pubblicitario da diffondere, l'esatto periodo e gli orari di svolgimento.

5. Per il rilascio dell'autorizzazione alla collocazione di impianti di pubblicità o propaganda a messaggio variabile, l'Ufficio rilascia la prescritta autorizzazione previo esperimento della procedura di cui all'art. 22. 2°comma.

Articolo 41 - Rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione , ad esclusione di quanto previsto al precedente art. 38 comma 2, sarà concessa o negata entro 30 giorni, dall'arrivo delle domande all'ufficio competente, che ha il compito di esaminarle secondo uno stretto ordine cronologico di protocollazione. I termini perentori di cui sopra sono sospesi sino allo scadere del periodo assegnato per la presentazione della diversa soluzione o della documentazione integrativa richiesta, nel caso in cui il competente ufficio comunale, entro il termine di cui al comma precedente, inviti i richiedenti a proporre soluzioni diverse ovvero a produrre documentazione ulteriore o integrativa. In caso di mancato ricevimento di quanto richiesto, la domanda presentata si intende respinta.

2. Per le domande riguardanti opere da realizzarsi su edifici o aree all'interno delle zone omogenee A o di zone assoggettate a vincoli di tutela per le bellezze naturali o paesaggistiche o di cose di interesse storico, artistico e culturale, l'Ufficio procede al rilascio dell'autorizzazione, previa acquisizione del parere degli altri uffici ed enti competenti. In tal caso l'autorizzazione dovrà essere rilasciata entro 15 giorni dal ricevimento di detti pareri. Qualora si tratti di DIA, si seguono le procedure previste dalle normative di riferimento;

3. Le domande e le denunce presentate che non siano state completate dei documenti richiesti saranno archiviate.

4. Per motivate sopravvenute ragioni di pubblico interesse, fra le quali è annoverato in particolare l'adeguamento della segnaletica stradale, il titolo può essere revocato in qualsiasi momento o non rinnovato, con conseguente obbligo di ripristino della situazione antecedente..

Articolo 42 - Interventi di sostituzione e modifica

1. Qualora il soggetto titolare del titolo abilitativo, decorsi almeno tre mesi dal rilascio, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve darne comunicazione scritta, allegando il bozzetto del nuovo messaggio.

Articolo 43 - Termine di validità del titolo abilitativo

1. Il titolo per l'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni.

Articolo 44 - Rinnovo del titolo abilitativo

1. Il titolo per l'installazione di cartelli ed altri impianti pubblicitari e' rinnovabile a condizione che la richiesta, da prodursi almeno novanta giorni prima della scadenza naturale, provenga dal medesimo soggetto intestatario dell'atto.

2. Nel caso in cui non siano apportate modifiche al mezzo pubblicitario la domanda di rinnovo deve essere depositata 90 giorni prima della scadenza normale, corredata dalla sola autodichiarazione, redatta ai sensi della Legge 4.1.68 n. 15, che attesti la persistenza degli elementi di cui alla lettera e) dell'art. 39, 1° comma e l'assenza di modifiche alla situazione in essere.

Articolo 45 - Obblighi del titolare del titolo abilitativo

1. E' fatto obbligo al titolare del titolo:

- a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune al momento del rilascio del titolo o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca del titolo o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio;
- e) su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata una targhetta non deteriorabile, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
 - amministrazione rilasciante
 - soggetto titolare;
 - numero del titolo abilitativo;
 - progressione km del punto di installazione;
 - data di scadenza.

2. La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ad ogni rinnovo del titolo ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

3. Il possesso del titolo non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, alle leggi e ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi o a quanto prescritto dai regolamenti condominiali.

4. La validità del titolo alla collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari e' subordinata alla regolare approvazione, da parte dei competenti organi, dell'insediamento e dell'esercizio dell'attività cui il messaggio pubblicitario e' riferito, nei locali indicati.

5. E' fatto obbligo al titolare del titolo, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, di striscioni, locandine e stendardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive

alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali. Qualora non si rimuovano entro tale limite di tempo gli impianti saranno rimossi d'ufficio, senza ulteriore comunicazione ed a spese del soggetto autorizzato

Articolo 46 - Decadenza del titolo abilitativo

1. Costituiscono cause di decadenza del titolo:

- a) la cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata;
- b) l'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità della autorizzazione all'esercizio dell'attività;
- c) la non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività cui esso si riferisce;
- d) la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata il titolo;
- e) la mancata realizzazione dell'opera entro 180 giorni dal rilascio del titolo;
- f) il mancato ritiro dell'autorizzazione entro 60 giorni dal decorso del termine di 60 giorni previsto per il rilascio di essa.

Articolo 47 - Collocazione di mezzi pubblicitari in vista di strade comunali

1. Nel caso in cui vengano collocati cartelli o altri mezzi pubblicitari in vista di strade di proprietà del Comune, gli interessati al rilascio del nulla osta tecnico sono tenuti a presentare domanda all'Ufficio preposto allegando la documentazione di cui all'art. 39, 6° comma, lettere a), b), c) e d).

2. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda verrà rilasciato il nulla osta o il diniego dello stesso.

TITOLO VI: VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 48 - Vigilanza

1. Il Comune e' tenuto a vigilare a mezzo della Polizia Municipale e di funzionari dell'Ufficio preposto al servizio affissioni e pubblicità, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari autorizzati, nonché sul loro stato di conservazione e di buona manutenzione e sui termini di scadenza delle autorizzazioni.
2. Qualunque inadempienza verrà perseguita ai sensi della Legge 24.11.1981 n. 689e successive modifiche o integrazioni.
3. Il Responsabile del Settore emette ordinanze per l'esecuzione delle norme di cui al presente Regolamento.

Articolo 49 - Sanzioni e rimozione

1. Gli impianti di cui all'art.39 comma 1, 2 e 3 sono soggetti alle sanzioni previste dalle relative normative di riferimento, ivi richiamate, oltre che a quanto di seguito ripostato;
2. La violazione delle norme del presente regolamento, laddove non riguardante fattispecie di illecito per il quale la relativa sanzione amministrativa pecuniaria risulta già disposta dal vigente D.Lgs 30/4/92 n. 285 all'art. 23, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma, così come determinata dall'art. 24, comma 2, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche, applicata con la procedura di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento e di quello di cui all'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 507/93, si applicano a carico del soggetto che dispone del mezzo pubblicitario e, in solido, a carico dei soggetti indicati del decreto medesimo e di chi ha installato il mezzo o ha consentito l'installazione dello stesso.
Quando più persone concorrono in una delle violazioni previste dal presente regolamento, laddove sanzionata ai sensi del vigente Codice della Strada, trova applicazione il principio di solidarietà di cui all'art. 196 dello stesso Codice .In analogo caso di concorso di più persone, laddove risulti applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal primo comma del presente articolo, trova applicazione l'art. 5 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Sarà altresì sanzionabile, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20 a euro 60, applicata con la procedura di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689, la collocazione o l'esposizione di insegne, cartelli, tende solari ed altri mezzi pubblicitari autorizzati, il cui permesso non sia stato ancora ritirato presso l'Ufficio che lo ha emesso; sarà sanzionabile nella stessa misura la mancata esibizione dell'autorizzazione, da conservarsi in originale o in copia presso l'esercizio in modo che essa sia immediatamente presentabile agli agenti accertatori al momento del loro sopralluogo.
5. La determinazione dell'entità delle sanzioni applicabili alle diverse fattispecie di violazioni ha luogo mediante apposito atto amministrativo.
6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
7. Ai fini dell'applicazione pratica del disposto di legge relativo alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative, tali proventi sono contabilizzati separatamente dalle altre entrate sanzionatorie o tributarie.

8. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

9. Il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 10 del Decreto 507/93.

10. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Responsabile di Settore, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza è stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

11. I mezzi pubblicitari esposti su suolo pubblico di proprietà comunale e quelli visibili da strade di proprietà del comune che costituiscano pericolo per la circolazione potranno essere rimossi immediatamente con successiva trasmissione al prefetto della nota delle spese ottenute ed emissione di ordinanza di ingiunzione di pagamento.

12. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari .

TITOLO VII: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 50 - Norma Transitoria

1. Le norme del presente regolamento si applicano a tutti i mezzi pubblicitari di nuova installazione; quelli attualmente esistenti autorizzati che risultino ora in contrasto con tali norme dovranno essere adeguati allo scadere della autorizzazione o titolo abilitativo e comune non oltre il 31.12.2005.

Articolo 51 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la duplice pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune in conformità a quanto disposto dall'art.80, comma 6 dello Statuto Comunale e sostituisce ogni altra regolamentazione comunale della materia. Per quanto non espressamente disposto o richiamato in esso, si rinvia alla normativa generale.

Articolo 52 – Norma per l'emersione dell'abusivismo

1. Entro il 31.12.2005, al fine di dare applicazione a quanto disposto dal comma 5 bis dell'art. 24 del D.Lgs n. 507/93 l'Ufficio competente procede alla verifica di compatibilità alle nuove norme degli impianti pubblicitari esistenti.

2. A seguito di tali verifiche l'Ufficio competente procede al rilascio delle autorizzazioni degli impianti che risultino a norma oppure comunica all'interessato la non compatibilità dell'impianto dettando i tempi e le condizioni per l'adeguamento o la rimozione.

3. Nel caso l'interessato proceda all'adeguamento nel rispetto dei termini prescritti la sanzione di cui all'art. 49 del presente regolamento sarà ridotta al 50%. La sanzione non sarà invece applicata qualora sia l'interessato stesso a comunicare l'irregolarità.